

STATUTO NEWCO IDRICA S.P.A.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata **Newco Idrica [●]** S.p.A. La Società, per tramite delle società controllanti affidatarie, garantisce l'unicità della gestione del servizio idrico integrato nel territorio in cui opera.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo in via indiretta degli Enti pubblici territoriali serviti dal servizio idrico integrato, esercitato attraverso le società controllanti e il comitato di indirizzo e controllo nelle forme e modalità previste dallo statuto, in conformità con il modello *in house providing* disciplinato dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede principale a Casale Monferrato nell'indirizzo risultante dal registro delle imprese e sede secondaria a Valenza. L'assemblea dei soci ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3 – Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta), che potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della proroga.

Articolo 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

La Società può svolgere altresì tutte le attività di carattere strumentale o funzionale per l'esecuzione del servizio idrico integrato, comprese:

- la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti ed impianti a servizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, nonché la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti ed impianti a servizio della fognatura e della depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali e in generale la fornitura dell'acqua sia per usi civili che per industriali o agricoli e altri usi;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e di terzi e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;
- l'effettuazione tramite laboratorio interno di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su acque potabili, acque reflue e matrici ambientali per autocontrolli e analisi in conto terzi;
- i servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque come la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe;

- lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, compresa la progettazione, realizzazione e gestione di opere ed impianti anche di urbanizzazione, lo sviluppo e formazione, studi e ricerche di carattere economico finanziario tecnico e giuridico;
- la gestione dei beni patrimoniali aziendali.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. In tale ambito, purché ciò non avvenga in via prevalente, né nei confronti del pubblico, la Società potrà compiere inoltre ogni altra operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, e prestare garanzie reali o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti dalla legge e, in particolare, con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge.

In ogni caso, la Società è tenuta a realizzare ed esercitare le attività e servizi indicati nel presente articolo per oltre l'80% del fatturato annuale. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, TRASFERIMENTI

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro **10.000.000** (dieci milioni) (**compreso il valore degli impianti di ValReti**), diviso in azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni e finanziamenti

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni non potranno essere offerte in garanzia, né in godimento.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso e con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 7 - Soci

Considerata la tipologia dell'attività svolta dalla Società e la particolarità del modello organizzativo e gestionale, riconducibile alla normativa sull'affidamento in house providing dei servizi pubblici, possono essere soci della Società solo società a capitale interamente pubblico, aziende pubbliche, gli enti di governo dell'ambito territoriale idrico e gli enti pubblici territoriali.

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata alle regole contenute nello statuto sociale e a tutte le delibere adottate legittimamente dall'assemblea dei soci, anche se precedenti rispetto alla data di acquisto della qualità di azionista.

Il domicilio degli azionisti nei rapporti sociali è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 – Trasferimenti delle azioni

Le azioni sono nominative e trasferibili solo a favore di enti pubblici locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici oggetto della sua attività oppure a favore di società interamente pubbliche che gestiscono i medesimi servizi pubblici, in cambio dell'affidamento dei servizi alla Società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della Società e non può essere annotato sul libro dei soci.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è subordinata al rispetto delle disposizioni dei seguenti paragrafi.

A) Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni offerte, del valore assegnato o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come acquirente, che deve comunque soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o di altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C) Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) del Presidente del Consiglio di Amministrazione riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

D) Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione

di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni esposte nella predetta comunicazione.

E) In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

F) L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G) Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'organo amministrativo, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità le azioni ulteriori secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H) Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I) Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Le disposizioni contenute nei paragrafi precedenti da A) fino a I) si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società, compresi i diritti di opzione.

TITOLO III – DIRITTI DEI SOCI

Articolo 9 – Comitato di indirizzo e controllo

L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico, così come previste nell'oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti e dei loro Comuni soci, fatto salvo l'esercizio di ulteriori attività nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 4, ultimo comma, dello statuto.

Fermi restando i principi generali che governano l'amministrazione e il controllo delle società, il controllo analogo è effettuato dagli Enti pubblici locali nel cui territorio sono esercitati i servizi affidati sia tramite il Comitato di indirizzo e controllo, che tramite le società controllanti.

Per l'attuazione del controllo analogo e congiunto sulla gestione societaria del servizio idrico integrato da parte dei Comuni soci delle società controllanti, viene istituito il Comitato d'indirizzo e controllo, che rappresenta la sede di informazione, indirizzo, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti più importanti di gestione del servizio idrico integrato.

Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 6 (sei) membri. I membri sono eletti dai Soci in modo tale da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale, vale a dire con le seguenti modalità:

- 1 (uno) membro su designazione del Comune di Casale Monferrato;
- 1 (uno) membro su designazione del Comune di Valenza;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Balzola, Morano, Ticineto e Villanova;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Frassineto, Borgo San Martino, Bozzole, Giarole, Valmacca;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Pecetto di Valenza e Bassignana

I membri del Comitato d'indirizzo e controllo sono nominati con atto formale dai Comuni che hanno diritto di designarli, anche tramite la nomina di un unico membro che rappresenta più Comuni ove applicabile. Membri del Comitato possono essere anche i Sindaci dei Comuni, su designazione degli stessi Enti locali.

Il Comitato dura in carica fino ad un massimo di 3 (tre) anni e scade nella stessa data del consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato, il Socio che li ha nominati provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto sopra per garantire un'adeguata rappresentatività territoriale; i membri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del comitato.

Il Comitato d'indirizzo e controllo, nella prima riunione, prende atto delle quote spettanti a ciascuno dei suoi membri in base al numero degli utenti del servizio idrico integrato serviti dalla Società nel territorio dei Comuni che li hanno nominati. Le delibere del Comitato sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate da ciascun membro.

Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi membri con voto a maggioranza.

Nelle materie di sua competenza il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate dai suoi membri e per ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, approvato dal Comitato a maggioranza.

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni semestre dal suo Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può altresì chiedere la convocazione del Comitato in via straordinaria, indicandone le ragioni.

Il Presidente del C.d.A. e il direttore generale, se nominato, o un loro delegato, ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

La carica di membro del Comitato di indirizzo e controllo è esercitata a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione.

Articolo 10 – Competenze del Comitato di indirizzo e controllo

Il Comitato d'indirizzo e controllo - fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni - esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari, con esclusione del Collegio sindacale con il quale si confronta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto. In particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo successivo) sull'attività della Società e sull'operato dell'organo amministrativo.

Il Comitato di indirizzo e controllo esprime parere preventivo semplice consultivo sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato:

- a) budget annuali e pluriennali di esercizio;
- b) proposta di bilancio di esercizio;
- c) piani strategici e industriali;
- d) programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
- e) proposta di operazioni strategiche della Società, incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione, acquisto, trasferimento, conferimento o affitto di aziende o rami d'azienda.

Inoltre, il Comitato d'indirizzo e controllo - ferme restando le regole che governano il funzionamento delle società per azioni - esprime parere preventivo e vincolante sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo con riguardo al servizio idrico integrato:

- (i) atti e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore a Euro 1.000.000 (un milione), nel caso in cui non siano già previsti negli atti indicati nel precedente capoverso;
- (ii) proposte di acquisto o alienazione di beni immobili di valore superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione).

Il Comitato d'indirizzo e controllo vigila sull'attuazione degli atti rispetto ai quali ha espresso il proprio parere. A tal fine, il Comitato si confronta con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile e può visionare ogni documentato necessario.

Il Comitato, per il tramite del Presidente o suo delegato, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce all'assemblea sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo.

In ogni caso, i pareri preventivi espressi dal Comitato di indirizzo e controllo dovranno tenere conto della necessità di mantenere l'equilibrio economico e finanziario della Società e di rispettare le norme per l'esercizio del servizio idrico integrato stabilite dalla legge e dalla normativa regolamentare, in particolare dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO IV – ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 11 – Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività a cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

La Società non può istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO V – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede della Società, purché in Piemonte, ogni volta che lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e, eventualmente, in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima ai soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai membri effettivi del collegio sindacale, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, come ad esempio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera inviata tramite corriere, lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), e altri mezzi simili.. La Società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo, che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 13 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza del capitale presente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della Società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale, mentre in seconda convocazione richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

In ogni caso, l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali sono approvati in seconda convocazione con il voto della maggioranza presente in assemblea, qualunque sia la parte del capitale rappresentata in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno una quota pari almeno al 90% del capitale socia-

le. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

In ogni caso, le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria necessarie per dare attuazione alle decisioni dell'Autorità d'Ambito competente per il territorio in cui la Società svolge la sua attività sono approvate, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze stabilite dalla legge.

Sono fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una maggioranza diversa.

Articolo 15 – Competenze dell'assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) la destinazione degli utili a distribuzione dei soci o a riserva;
- c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- d) la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
- e) la nomina e la revoca del Presidente del collegio sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
- f) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del collegio sindacale;
- g) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso ad esso spettante;
- i) l'emissione di obbligazioni;
- j) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- k) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali di esercizio;
- l) l'approvazione dei piani strategici e industriali;
- m) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
- n) l'approvazione delle operazioni strategiche della Società;
- o) le deliberazioni inerenti e conseguenti alle decisioni adottate dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori in cui la Società opera che comportano operazioni societarie straordinarie e, in ogni caso, l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società ovvero la cessione di aziende o di rami d'azienda.

Relativamente agli argomenti di cui alle lettere b), g), e j), la deliberazione dovrà essere adottata, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile, sulle modificazioni dello statuto (tranne in caso di adeguamenti obbligatori dello statuto alla normativa), sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da tre amministratori, nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo.

Le liste devono contenere un numero di tre candidati, devono includere almeno un candidato del genere meno rappresentato ed essere depositate presso la sede sociale il giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio può presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene conteggiata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che possiedono almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della lista deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con cui gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, sotto pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza osservare le modalità che precedono si considerano come non presentate. Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un consigliere di amministrazione nella persona indicata al primo posto della lista;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti tutti gli altri consiglieri di amministrazione, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista e con modalità tali che siano rappresentati entrambi i generi.

Il primo candidato della lista che ottiene il maggior numero dei voti viene automaticamente nominato Presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio provvede

a nominare al proprio interno un Vice Presidente che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

L'elezione degli amministratori avviene nel rispetto della normativa sull'equilibrio dei generi, in modo tale che al genere meno rappresentato appartenga almeno un amministratore su tre membri del consiglio di amministrazione per tutto il periodo stabilito dal DPR 30 novembre 2012, n. 251.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Per la nomina dei consiglieri che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui venga proposta un'unica lista e se non viene presentata alcuna lista, l'assemblea vota un consiglio di amministrazione formato da tre membri, di cui un componente del genere meno rappresentato.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche essere non soci e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo della Società coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile oppure in situazioni di inconferibilità o incompatibilità con l'incarico stabilite da specifiche disposizioni di legge, compreso in particolare il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Se dopo la nomina di un amministratore sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la sua decadenza e procede alla sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, sotto pena di decadenza dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. In ogni caso nella composizione del consiglio di amministrazione deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti per nominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti dell'organo amministrativo quello risultante dai libri sociali.

Ai componenti dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 17 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal segretario individuato dal Presidente e sono firmati dallo stesso segretario e dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene effettuata dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, in modo che l'esame delle questioni e la votazione avvengano in modo contestuale. In tal caso, il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio sindacale e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 – Delibere del consiglio di amministrazione

Per l'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, espresso in modo palese.

Articolo 19 – Attribuzioni dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dallo statuto e nel rispetto delle competenze del Comitato d'indirizzo e di controllo ai sensi dell'art. 10, l'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di ordinaria o straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- a) le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento per la loro attuazione;
- b) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- c) la nomina e la revoca dell'eventuale direttore generale;
- d) la redazione del progetto di bilancio di esercizio;
- e) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni.

L'organo amministrativo riferisce con una relazione semestrale alle società controllanti sull'andamento generale della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società.

Articolo 20 – Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società;
- b) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite a tutti i componenti adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- c) intrattiene i rapporti con i Soci, l'Ente Gestore d'Ambito e l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 21 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, davanti a qualsiasi tribunale di ogni ordine e grado spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorsi davanti a tutte le autorità giudiziarie e giurisdizionali, le autorità e le commissioni amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della Società spetta al Vice Presidente il quale non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 22 – Deleghe e attribuzioni

Il consiglio di amministrazione, in mancanza della nomina del Direttore Generale, può attribuire ad uno degli amministratori i poteri per la gestione della Società, dopo aver ricevuto il parere preventivo del Comitato di indirizzo e controllo.

L'organo amministrativo può attribuire la firma sociale, con le limitazioni e le precisazioni ritenute opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, ad uno o più amministratori, al direttore generale, al responsabile operativo, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare procuratori con determinate facoltà. Gli amministratori muniti di deleghe, il direttore generale e il responsabile operativo possono, a loro volta, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti che rientrano nei loro poteri di delega. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della Società.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 – Composizione e nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa di equilibrio di genere nelle società a partecipazione pubblica, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale il giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio può presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene conteggiata per alcuna lista. Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che possiedono almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, sotto pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza osservare le modalità che precedono si considerano come non presentate. Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;
- b) l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti; il primo della lista sarà eletto come sindaco effettivo, mentre il secondo come sindaco supplente.

Se viene presentata un'unica lista, l'assemblea esprime il suo voto su di essa.

In mancanza di liste o se il numero dei candidati eletti con il voto di lista fosse inferiore al numero previsto nello statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra quello supplente appartenente alla stessa lista. In caso di sostituzione di un sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

La nomina dei sindaci dovrà avvenire in modo tale che almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, fino a tre mandati consecutivi, appartengano al genere meno rappresentato.

Per lo stesso periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine necessario per garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito. I sindaci così nominati durano in carica soltanto fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

L'assemblea stabilisce gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi a norma di legge.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Articolo 24 – Attribuzioni e funzionamento del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di attuazione delle regole di governo societario scelte dai soci. Inoltre, il collegio deve esprimere una proposta motivata all'assemblea dei soci in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il collegio sindacale si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante interventi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Se si verificano tali condizioni, la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il sindaco che presiede la riunione, in modo da consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO VIII – DIRETTORE GENERALE E REVISORE LEGALE

Articolo 25 – Direttore generale

Fatte salve le competenze assegnate dall'art. 26 all'assemblea dei soci con riguardo al direttore generale, il consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale e delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto tra la Società ed il direttore generale.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale della società per le funzioni ad esso attribuite ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici sia in termini di livelli servizio, che economici.

In particolare il direttore generale:

- a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- c) adotta i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali e per assicurare il loro sviluppo organico;
- d) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del budget pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio;
- e) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione;
- f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti derivanti dal normale esercizio dell'azienda;
- g) adotta i provvedimenti relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- h) dirige e coordina il personale dipendente;
- i) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- j) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente o di altri amministratori;
- k) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia; può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della Società conferendogli apposita procura con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
- l) è responsabile del sistema aziendale della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- m) esegue tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo statuto, nonché quelli assegnati dal consiglio di amministrazione.

Nel rispetto delle norme di legge sugli appalti pubblici il direttore generale, sotto la propria responsabilità - entro i limiti e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione - assegna gli appalti di lavori, forniture e servizi ed effettua le spese necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento della Società, sottoponendo periodicamente il rendiconto al Consiglio.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato. Nel caso in cui il consiglio decida in modo difforme dalle proposte del direttore generale deve motivare le ragioni del dissenso.

Il direttore generale, previa informazione al consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della Società una parte delle proprie competenze e il potere di firma degli atti che comportano impegni per la Società.

Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei alla Società, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 26 – Nomina del Direttore generale e del responsabile operativo

I requisiti e le modalità di nomina, le incompatibilità ed ogni altro aspetto del rapporto tra la Società e il Direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento aziendale sul personale, dal CCNL di riferimento e da ogni altra disposizione applicabile.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Assemblea, per un periodo massimo di tre anni e può essere confermato. In mancanza di indicazione del termine di durata del rapporto, l'incarico si intende conferito per un periodo di tre anni.

La nomina si intende confermata per un ulteriore triennio, tranne che in caso di revoca che deve essere comunicata al Direttore generale almeno novanta giorni prima della scadenza dell'incarico.

Il Direttore generale può essere revocato prima della scadenza del suo incarico, per giusta causa, solo con delibera del consiglio di amministrazione, approvata dall'Assemblea.

In mancanza della nomina del Direttore generale il Consiglio di Amministrazione può nominare un responsabile operativo per lo svolgimento del servizio idrico integrato.

Il responsabile operativo deve possedere le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio idrico, può essere un dipendente o un collaboratore autonomo e può essere nominato per un periodo di tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso, ha diritto di ricevere un preavviso tre mesi prima della revoca dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al responsabile operativo alcuni dei compiti del Direttore generale previsti dall'art. 25 dello statuto, che siano necessari o opportuni per il funzionamento della Società e per la corretta esecuzione del servizio idrico.

Il Direttore generale, se nominato successivamente, può confermare o revocare il responsabile operativo oppure modificare i compiti a lui assegnati. In ogni caso, il responsabile operativo è sottoposto al potere gerarchico del Direttore o, se non è un di-

pendente della Società, deve operare tenendo conto delle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Direttore.

Articolo 27 – Revisione legale

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, che determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO IX – BILANCIO E NORME FINALI

Articolo 28 – Bilancio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 29 - Utili

Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono destinati a riserva legale per una somma pari al 5% degli utili, finché la riserva non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

La parte residua degli utili sarà destinata secondo la delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 30 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 31 – Controversie tra le parti

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno decise in via esclusiva dal Tribunale di Torino, tranne che nei casi in cui norme derogabili di legge attribuiscano la competenza ad un altro foro.

Articolo 32 – Disposizione finale

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le norme speciali previste per le società a partecipazione pubblica.